



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00593/2026

**Ordinanza n. 36**

**Anno 2026**

**IL COLLEGIO DI GARANZIA  
PRIMA SEZIONE**

composta da

Vito Branca - Presidente

Marcello de Luca Tamajo - Relatore

Anna Cusimano

Piero Floreani

Enzo Paolini - Componenti

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **33/2026**, presentato congiuntamente, in data 27 aprile 2026, dal **sig. [omissis]** in proprio, e dalla società sportiva **Trapani Shark ssdarl**, rappresentati e difesi dall' avv. Enrico Cassì,

**contro**

la **Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Guarino e Paola Maria Angelo Vaccaro,

**per l'annullamento**

della decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) n. 8, di cui al C.U. n. 662 del 25 marzo 2026, comunicata in data 26 marzo 2026, con la quale è stata

annullata la decisione del Tribunale Federale FIP n. 30, di cui al C.U. 397 del 3 gennaio 2026, ed è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti, con conferma della decisione del Tribunale Federale FIP n. 29, di cui al C.U. n. 396 del 3 gennaio 2026, con cui è stata applicata, a carico del sig. [omissis], la sanzione dell'inibizione per anni 2, fino al 30 dicembre 2027, ex art. 59, lett. b), R.G., nonché, a carico della Società Trapani Shark SSDARL, la sanzione della penalizzazione di 3 punti di penalizzazione, da scontarsi nell'anno sportivo in corso, ex art. 61 R.G.

*Viste* le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

*letto* il ricorso che precede;

*visti* gli articoli 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva CONI e 295 c.p.c.;

*esaminati* gli atti di causa e la decisione impugnata;

*ritenuta* la connessione soggettiva ed oggettiva del presente giudizio con altro, introdotto con ricorso n. 15/2026 del 07 marzo 2026, proposto dalla società Trapani Shark ssdarl nei confronti della medesima parte, la cui definizione ha carattere pregiudiziale rispetto alla risoluzione della presente controversia, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;

*rilevato* che detto ricorso n. 15/2026 è stato definito dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, giusta Decisione che ha disposto il rigetto del gravame, come da dispositivo prot. n. 00234/2026 del 30 marzo 2026, pubblicato in pari data e quindi antecedente alla data di proposizione del presente ricorso, avvenuta il 27 aprile 2026;

*rilevato* che le motivazioni della superiore Decisione non sono state ad oggi pubblicate, come dichiarato dalle parti presenti in udienza,

**P.Q.M.**

**Il Collegio di Garanzia dello Sport**

**Prima Sezione**

dispone la sospensione del giudizio, onerando la parte diligente alla rituale produzione della Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite - dispositivo prot. n. 00234/2026 del 30 marzo 2026, pubblicato in pari data - completa di motivazioni, che ha statuito il rigetto del ricorso n. 15/2026, proposto dall'odierna ricorrente Trapani Shark ssdarl in data 7 marzo 2026.

Riserva, all'esito, ogni ulteriore provvedimento per la prosecuzione del giudizio.

Si comunichi a cura della Segreteria a tutte le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.

Il Presidente  
F.to Vito Branca

Il Relatore  
F.to Marcello De Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 5 giugno 2026.

Il Segretario  
F.to Alvio La Face